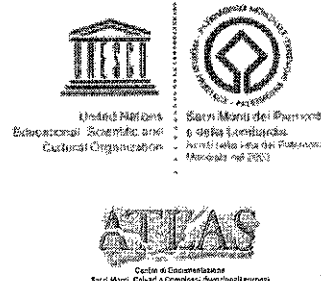


Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com

Ente di diritto Pubblico - Legge Regionale 29.06.2009, n. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 11 Del 12.03.2014



OGGETTO: ADOZIONE STATUTO ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI.

L'anno **duemilaquattordici** addì **12** del mese di **MARZO** alle ore **14.30** nella sala adunanze sita presso la sede legale dell'Ente, convocato nei modi e tempi stabiliti dalla legge dal Presidente Giacomo Gagliardini, si è riunito il **CONSIGLIO** dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti giustificati	Assenti non giustificati
GAGLIARDINI Giacomo, Presidente	X		
CAMERLO Natalino, Autorità religiosa - Belmonte	X		
BRUSTIO Lorena, Comune di Varallo	X		
GAMBA Donatella, Comune di Ghiffa	X		
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola	X		
LANDI Marcello, Comune di Domodossola		X	
LERMA Gilio, Regione Piemonte	X		
LETO Silvia, Comune di Belmonte	X		
MACCHETTO Giancarlo, Comune di Biella	X		
MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa - Crea	X		
MARMETTO Giovanni, Comune di Serralunga di Crea	X		
MATTIOLI Fiorella, Comune di Orta	X		
NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa	X		
PANIGONI Giovanni, Autorità religiosa - Oropa		X	
TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo		X	
ZELLA Mauro, Autorità religiosa - Orta		X	

Risulta assente alla seduta Antonio Pagani, rappresentante con voto consultivo, designato dal "Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola", secondo l'art. 15 comma 8 della L.R. 19/2009.

Assiste alla seduta del Consiglio, con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore pro-tempore dell'Ente Arch. Renato TONELLO

Il Presidente, Sig. Giacomo GAGLIARDINI, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO

A relazione del Presidente:

Premesso che con l'entrata in vigore della L.R. n. 19 del 29.06.2009 la gestione delle Riserve speciali del Sacro Monte di Belmonte, del Sacro Monte di Crea, del Sacro Monte di Domodossola, del Sacro Monte di Varallo, del Sacro Monte di Ghiffa, del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione e del Sacro Monte di Oropa è stata affidata ad un unico Ente, di diritto pubblico e strumentale della Regione Piemonte, denominato *Ente di gestione dei Sacri Monti*;

che, ai sensi dell'art. 37 della suddetta legge, l'Ente di gestione dei Sacri Monti subentra nei rapporti attivi e passivi e acquisisce la titolarità dei beni mobili ed immobili dei soppressi Enti;

che, come previsto dall'art. 23, comma 1, della suddetta legge, gli enti di gestione delle aree protette adottano lo Statuto che è approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale;

che inoltre, come previsto dal medesimo articolo, comma 2, al fine di garantire omogeneità di contenuto negli statuti, la Giunta regionale predispone uno schema quadro;

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 20 marzo 2012 con la quale si era provveduto ad istituire la Commissione consultiva sullo Statuto, composta dai consiglieri Brustio Lorena, Macchetto Giancarlo, dal Presidente Gagliardini Giacomo e dai referenti dell'Ente nelle persone del Direttore Tonello Renato e della funzionaria Minissale Simonetta;

Atteso che, come previsto dal comma 2 dell'art. 23 della L.R. 19/2009, la Regione Piemonte ha provveduto con D.G.R. n. 14-4593 del 24.09.2012 ad approvare lo schema quadro di statuto valido per gli Enti di gestione delle aree protette, che è stato trasmesso dal Settore Regionale Aree naturali protette con nota prot.. 16502 del 28.09.2012, specificando che gli Enti sono tenuti ad attenersi allo schema approvato, ferma restando comunque la possibilità di normare e regolamentare eventuali aspetti peculiari caratterizzanti il singolo Ente;

Considerato che, a seguito di quanto sopra, la suddetta Commissione ha predisposto una proposta di Statuto, adattato alla realtà specifica dell'Ente, da sottoporre in via preventiva all'esame degli uffici regionali;

Viste le osservazioni pervenute in merito dai funzionari della Direzione regionale Ambiente alla bozza di Statuto predisposta dalla Commissione, di cui alla nota pervenuta a mezzo mail del 05.12.2012;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette del 23.01.2014 dal quale si evince la necessità che gli Enti provvedano in tempi brevi all'adozione dello Statuto dell'Ente;

Vista la nota del Presidente prot. n. 126 del 23.01.2014, con la quale vengono forniti al direttore gli indirizzi per la predisposizione della bozza di statuto definitiva dell'Ente, da sottoporre al Consiglio e nel contempo si evidenzia la necessità di un utile preventivo confronto in merito con i funzionari regionali;

Preso atto altresì delle indicazioni ricevute dai funzionari della Direzione regionale Ambiente nell'incontro tenutosi presso gli uffici regionali in data 06.02.2014, al quale hanno partecipato il Direttore e il funzionario responsabile dell'Area Affari generali dell'Ente;

Considerato quindi, che a seguito di quanto sopra, gli uffici dell'Ente hanno provveduto a rivedere la bozza di Statuto predisponendo una versione aggiornata, sulla base delle indicazioni tecniche ricevute dal Settore Regionale;

Preso atto altresì della verifica effettuata dai funzionari della Direzione Regionale Ambiente sulla bozza di statuto aggiornata e dei suggerimenti ulteriori formulati sugli articoli 3 e 14 del documento inviato, come da mail prot. n. 588/E del 07/03/2014;

Udito l'intervento del Presidente che sottolinea come il documento sottoposto all'esame del Consiglio risulti privato di alcune disposizioni importanti atte a normare gli aspetti del tutto peculiari dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, in particolare per ciò che concerne la complessa realtà dei soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione ed amministrazione dell'area protetta;

Uditi altresì gli interventi dei consiglieri Mancinelli e Macchetto che convergono sulla posizione del Presidente, sottolineando anch'essi la necessità di prevedere nello Statuto le modalità per regolamentare i rapporti tra i soggetti proprietari dell'area protetta e l'Ente di gestione;

Udito l'intervento del Consigliere Camerlo che dichiara di astenersi dalla votazione inerente l'adozione dello Statuto ritenendo poco opportuno, in questa fase di scadenza degli organi politici, sia avviare un ulteriore confronto in merito con la Regione, sia licenziare come Consiglio un documento basilare per la vita dell'Ente, che è più proficuo lasciare a decisioni e scelte dei futuri organi;

Su parere unanime del Consiglio la seduta viene sospesa per qualche minuto,

Alla ripresa della seduta il Presidente dà lettura della proposta del nuovo Statuto che prevede le seguenti modifiche rispetto alla bozza in discussione:

- inserimento di due articoli, già presenti nella prima stesura del documento da parte della Commissione Statuto, come da testo sottoriportato:

Art. 4 "Rapporti con Enti proprietari delle riserve speciali"

L'Ente disciplina con apposite convenzioni i rapporti con i soggetti proprietari pubblici, privati e/o religiosi del territorio delle riserve speciali, nel rispetto delle specificità di ogni singolo Sacro Monte, al fine della gestione delle aree medesime che compongono i territori assegnati all'Ente di gestione dei Sacri Monti.

Art. 5 "Rapporti con l'Amministrazione del Santuario di Oropa"

I rapporti tra l'Ente di gestione dei Sacri Monti e l'Amministrazione del Santuario di Oropa, vista la differente e specifica natura giuridica della stessa, dovranno essere regolati e definiti da apposita convenzione che individui i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività per il raggiungimento delle finalità descritte e previste dalla L.R. n. 19/2009

- modifica dell'art. 14 (numerazione della bozza in discussione) che recepisce la modifica suggerita dal Settore Regionale di cui alla mail prot. 588/E del 07.03.2014 in merito al soggetto idoneo a predisporre ed approvare il regolamento del comitato consultivo ed

inserisce altresì due precisazioni: una in merito all'esperienza richiesta ai membri dei comitati medesimi, che si ritiene debba essere anche di ordine naturalistico ed un'altra in merito alla denominazione del soggetto che ha funzioni di rappresentanza del comitato (c.d. coordinatore in luogo di Presidente). Segue il testo approvato:

Art. 16 (numerazione del nuovo documento) Comitati consultivi dei Sacri Monti piemontesi

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 ter della L.R. 19/2009 viene istituito in ciascun Sacro Monte un comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominati d'intesa dalle Amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti con esperienza in materia storico-artistica, architettonica e naturalistica.*
- 2. Le nomine dei componenti il comitato devono pervenire all'Ente di gestione che nella prima seduta utile di Consiglio ne prenderà atto dando formale avvio all'insediamento del comitato presso il Sacro Monte di riferimento.*
- 3. I comitati consultivi si riuniscono per la prima seduta entro 30 giorni dall'avvenuta presa d'atto da parte del Consiglio dell'Ente.*
- 4. I comitati nella prima seduta eleggono al loro interno un Coordinatore ed un Vice coordinatore. Vengono convocati dal Coordinatore almeno due volte l'anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.*
- 5. Il funzionamento dei Comitati è disciplinato da apposito regolamento predisposto ed approvato dai Comitati stessi.*
- 6. I comitati formulano proposte operative all'Ente e sono consultati limitatamente alle materie di interesse del Sacro Monte di riferimento.*
- 7. I comitati provvedono ad inoltrare all'Ente, con cadenza annuale, una relazione da sottoporre al Consiglio con le attività svolte e le priorità di interventi per il Sacro Monte di riferimento.*
- 8. Ai componenti dei comitati non spetta alcuna indennità o rimborso.*

Visto il nuovo schema di Statuto dell'Ente, che recepisce le suddette modifiche, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 15 della L.R. 19/2009, comma 10, lett. c., che prevede quale funzione del Consiglio l'adozione dello Statuto dell'Ente;

Verificato che lo Statuto dell'Ente viene deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;

Tutto ciò premesso e considerato,

Viste:

- La Legge Regionale 29 giugno 2009, n.19;
- L'art. 14 comma 2 lettera a) della Legge Regionale 29 giugno 2009, n.19;
- La Legge Regionale 28 luglio 2008 n.23;

Il Presidente, dopo aver dato lettura del suddetto documento, come allegato al presente atto, lo pone in votazione,

Quindi con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge avente il seguente esito:

Favorevoli n. 9
Astenuti n. 3 Gamba Camerlo e Lerma

d e l i b e r a

Per le motivazioni espresse in premessa,

Di adottare lo Statuto dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, come da documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di trasmettere il presente atto, unitamente al documento allegato, alla Regione Piemonte per i successivi adempimenti di competenza;

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti www.sacri-monti.com.

☒ **Di dare atto che** la presente deliberazione sarà inviata alla Regione Piemonte, Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette ai sensi dell'art. 29 Comma 5 della Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19;

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO

Con una seconda distinta votazione unanime a voti resi nei modi e nelle forme di legge;

d e l i b e r a

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge

☐ *In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.*

☒ *In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.*

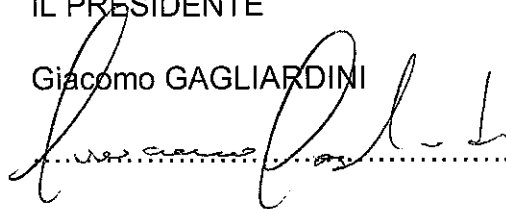
IL DIRETTORE

Arch. Renato FANELLO

Letto, confermato e sottoscritto

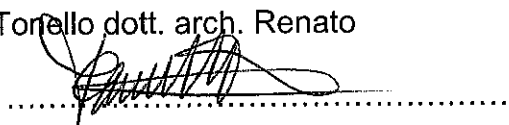
IL PRESIDENTE

Giacomo GAGLIARDINI



IL SEGRETARIO

Torrello dott. arch. Renato



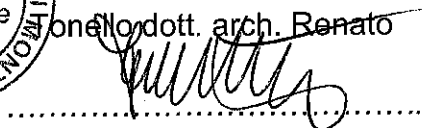
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno e vi rimane per giorni 15.



IL SEGRETARIO

Torrello dott. arch. Renato



**REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI**

STATUTO



TITOLO I. PRINCIPI GENERALI.....	1
Articolo 1. Natura giuridica, sede e simbolo.....	1
Articolo 2. Competenza territoriale.....	2
Articolo 3. Finalità.....	2
Articolo 4 Rapporti con Enti proprietari delle riserve speciali	3
Articolo 5 Rapporti con l'Amministrazione del Santuario di Oropa.....	3
TITOLO II. ORGANI DELL'ENTE DI GESTIONE.....	3
Articolo 6 Organi dell'Ente.....	3
Articolo 7 Presidente.....	3
Articolo 8 Vicepresidente.....	4
Articolo 9 Consiglio.....	4
Articolo 10 Prima seduta del Consiglio.....	5
Articolo 11 Convocazione del Consiglio.....	5
Articolo 12 Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio.....	6
Articolo 13 Validità delle deliberazioni e funzionamento delle sedute del Consiglio..	6
TITOLO III. PERSONALE DIPENDENTE.....	7
Articolo 14 Personale dell'Ente.....	7
Articolo 15 Direttore.....	7
TITOLO IV. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE POPOLARE	
Articolo 16 Comitati consultivi dei Sacri Monti piemontesi.....	8
Articolo 17 Partecipazione e consultazione.....	8
Articolo 18 Pubblicità degli atti.....	9
TITOLO V. REVISIONE DELLO STATUTO.....	9
Articolo 19 Revisione dello Statuto.....	9

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Natura giuridica, sede e simbolo

1. L'Ente di gestione dei Sacri Monti, istituito dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e di seguito per brevità denominato Ente, è ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L'Ente ha sede legale ed amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 16, della L.R. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i., presso i locali del soppresso Ente di gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea.
3. Le sedute del Consiglio dell'Ente si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed amministrativa, e di Varallo, sede del centro regionale di riferimento per il restauro, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Sacri Monti, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 16, della L.R. 19/2009.
4. Il Consiglio può riunirsi, per scelta motivata, anche in sedi istituzionali diverse da quelle individuate al comma 3, purché pertinenti all'area territoriale di riferimento dell'Ente, come individuata all'art. 2 del presente Statuto.
5. Il simbolo dell'Ente è formato dall'immagine scelta dal Consiglio dell'Ente e rappresentata secondo le indicazioni della Giunta regionale volte a garantire l'unitarietà dell'immagine e della comunicazione istituzionale.
6. L'uso e la riproduzione del nome e del simbolo per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 2 Competenza territoriale

1. L'Ente ha competenza gestionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della L.R. 19/2009, sul territorio delle seguenti aree protette la cui perimetrazione è riportata nelle cartografie allegate alla L.R. 19/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni:
 - a) Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte
 - b) Riserva speciale del Sacro Monte di Crea
 - c) Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola
 - d) Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa
 - e) Riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione
 - f) Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa
 - g) Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo

Art. 3 Finalità

1. L'Ente persegue le seguenti finalità di carattere generale:
 - a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
 - b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
 - c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;
 - d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;

- e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

2. L'Ente persegue inoltre le seguenti finalità:

- a) gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale oggetto di protezione;
- b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
- c) sviluppare la conoscenza e la ricerca sugli oggetti della tutela.

3. L'Ente può esercitare attività commerciali quando non si pongano come attività prevalenti e siano coerenti con i fini istituzionali dell'Ente medesimo.

4. L'Ente può ricevere donazioni, erogazioni liberali, lasciti e contributi da soggetti pubblici e privati.

Articolo 4

Rapporti con Enti proprietari delle riserve speciali

L'Ente disciplina con apposite convenzioni i rapporti con i soggetti proprietari pubblici, privati e/o religiosi del territorio delle riserve speciali, nel rispetto delle specificità di ogni singolo Sacro Monte, al fine della gestione delle aree medesime che compongono i territori assegnati all'Ente di gestione dei Sacri Monti.

Articolo 5

Rapporti con l'Amministrazione del Santuario di Oropa

I rapporti tra l'Ente di gestione dei Sacri Monti e l'Amministrazione del Santuario di Oropa, vista la differente e specifica natura giuridica della stessa, dovranno essere regolati e definiti da apposita convenzione che individui i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività per il raggiungimento delle finalità descritte e previste dalla L.R. n. 19/2009.

TITOLO II – ORGANI DELL'ENTE DI GESTIONE

Articolo 6

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio;

Articolo 7

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento generale dell'Ente stesso ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. I decreti sono sottoscritti dal Presidente previo parere di regolarità amministrativa e contabile del Direttore.
3. Il Presidente impartisce al Direttore, sulla base delle direttive generali definite dal Consiglio, le specificazioni per l'azione amministrativa e la gestione e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite ai fini delle valutazioni di competenza del Consiglio.
4. Le dimissioni del Presidente, presentate per iscritto all'Ente e al Presidente della Giunta regionale, diventano efficaci ed irrevocabili dal momento in cui sono comunicate al Consiglio nella sua prima riunione utile e non necessitano di presa d'atto.
5. Ai fini del comma 4 il Consiglio è convocato entro 15 giorni dalla data di ricezione delle dimissioni da parte dell'Ente e si riunisce nei successivi 30 giorni.

Articolo 8 Vicepresidente

1. Il Vice Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio tra i suoi membri nel corso della prima seduta a maggioranza assoluta ed a votazione palese.
2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dalla prima votazione, è eletto, con ulteriore votazione, il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di voti.
3. Il Vicepresidente non è organo dell'Ente ed ha l'esclusiva funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 9 Consiglio

1. Il Consiglio emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. I poteri del Consiglio decaduto sono prorogati secondo i termini stabiliti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.
3. Le dimissioni del Consigliere, presentate in forma scritta all'Ente, al Presidente della Giunta regionale e all'Ente che ha provveduto alla sua designazione, diventano efficaci ed irrevocabili dal momento in cui sono comunicate al Consiglio nella prima riunione utile e non necessitano di presa d'atto.
4. Ferma restando la decadenza automatica dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive, i Consiglieri che non partecipano alla seduta di Consiglio sono tenuti a darne preventiva giustificazione per iscritto al Presidente che ne informa il Consiglio in avvio di seduta.
5. Il Presidente segnala all'Ente che ha provveduto alla relativa designazione i nominativi dei consiglieri risultati assenti ingiustificatamente a più di tre sedute consecutive del Consiglio entro 5 giorni dall'ultima seduta in cui si è verificata l'assenza ai fini della sostituzione del Consigliere decaduto dall'incarico.

Articolo 10

Prima seduta del Consiglio

1. Il Presidente convoca la prima seduta del Consiglio entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione delle nomine della maggioranza dei componenti, tramite avvisi di convocazione trasmessi almeno 10 giorni prima della seduta o trasmessi fino al giorno precedente la seduta ai Consiglieri la cui nomina sia pervenuta all'Ente dopo la scadenza del termine prima indicato.
2. Nella prima seduta, successiva alla nomina o al rinnovo del Consiglio nella sua interezza o della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio provvede all'elezione del Vicepresidente.
3. Per la validità della prima seduta e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste rispettivamente dagli articoli 12 e 13 del presente Statuto.

Articolo 11

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno con cadenza quadrimestrale per l'approvazione dei bilanci ed in seduta straordinaria ogni volta che la convocazione sia disposta in tal senso.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la seduta si tiene entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta e l'ordine del giorno contiene gli argomenti per i quali è stata richiesta la convocazione.
4. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della seduta con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è pubblicato all'Albo pretorio telematico dell'Ente ed è inviato ai membri del Consiglio nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata;
 - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, a mezzo di telegramma, o tramite posta elettronica certificata, per i casi di motivata urgenza e per gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. L'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti ulteriori da trattarsi nella seduta può essere autorizzata, all'inizio della seduta, dall'unanimità dei Consiglieri in carica.
6. Gli atti e le proposte di provvedimenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono trasmessi ai Consiglieri per via informatica contestualmente alla

convocazione o messi a disposizione dei medesimi presso la sede dell'Ente o la sezione dedicata del sito Internet dell'Ente, almeno nelle 72 ore precedenti la seduta del Consiglio, salvi i casi di convocazione d'urgenza.

Articolo 12

Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione.
3. Non si computano per determinare la maggioranza di cui al comma 1 coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi secondo i casi stabiliti dalla legislazione vigente.
4. Alle sedute del Consiglio partecipa, con funzione consultiva e senza diritto di voto, il Direttore dell'Ente in qualità di segretario verbalizzante.
5. Alle sedute del Consiglio partecipa con voto consultivo un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

Articolo 13

Validità delle deliberazioni e funzionamento delle sedute del Consiglio

1. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese, ad esclusione dei casi di votazione segreta previsti per legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete.
2. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo Statuto dell'Ente, le sue modificazioni e il Regolamento dell'area protetta.
3. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza. I Consiglieri non possono altresì partecipare alle deliberazioni concernenti interessi loro propri o interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero il conferimento di impieghi o incarichi ai medesimi.
4. I divieti di cui al comma 3 comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla seduta durante la trattazione di detti affari.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta salva diversa previsione di legge.
6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore dell'Ente, che può farsi a tal fine coadiuvare da un dipendente dell'Ente appositamente individuato.
7. Il segretario sovrintende alla redazione dei verbali delle adunanze e assiste il Presidente nelle adunanze stesse.

8. Il verbale, redatto dal Direttore e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della seduta, riporta in forma sintetica l'esito della discussione dei punti all'ordine del giorno.
9. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale sia fatta menzione del proprio voto e della relativa motivazione.
10. Il verbale, di norma, è approvato nella seduta successiva.
11. Le proposte di deliberazione sono presentate dal Presidente.
12. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e sono vistate dal Direttore ai fini della regolarità amministrativa e contabile.

TITOLO III PERSONALE DIPENDENTE

Art. 14 Personale dell'Ente

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente si avvale di personale proprio, inquadrato nei ruoli e nella dotazione organica deliberati dalla Giunta regionale e posto alle dipendenze del Direttore.
2. Al personale dell'ente si applicano l'ordinamento ed il trattamento economico del personale regionale ai sensi delle leggi e dei contratti collettivi vigenti.

Art.15 Direttore

1. Il Direttore ha il compito di dirigere, coordinare e sovrintendere tutta l'attività dell'Ente, risponde direttamente agli organi di governo dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni e dei decreti, esercita ogni altro compito inerente all'attività del personale ed alla gestione dell'Ente a lui espressamente demandato dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti, ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'Ente e la struttura gestionale e, nell'ambito degli indirizzi politici dettati dagli organi dell'Ente, svolge i propri compiti con autonomia gestionale.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 20 della L.R. 19/2009, al Direttore sono in particolare attribuiti i seguenti compiti e poteri:
 - a) è segretario del Consiglio; a tal fine partecipa con funzione consultiva alle riunioni dell'organo medesimo e ne sottoscrive i verbali con il Presidente; in caso di impedimento del direttore l'esercizio di tali funzioni può essere eccezionalmente delegato ad un funzionario dell'Ente;
 - b) in qualità di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;
 - c) dirige la struttura organizzativa dell'ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo del medesimo,

- ripartendole tra le strutture sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i procedimenti amministrativi;
- d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l'attuazione; a tal fine ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'ente di gestione e la struttura gestionale;
 - e) provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
 - f) esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell'Ente.

TITOLO IV

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 16

Comitati consultivi dei Sacri Monti piemontesi

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 ter della L.R. 19/2009 viene istituito in ciascun Sacro Monte un comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominati d'intesa dalle Amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti con esperienza in materia storico-artistica, architettonica e naturalistica.
2. Le nomine dei componenti il comitato devono pervenire all'Ente di gestione che nella prima seduta utile di Consiglio ne prenderà atto dando formale avvio all'insediamento del comitato presso il Sacro Monte di riferimento.
3. I comitati consultivi si riuniscono per la prima seduta entro 30 giorni dall'avvenuta presa d'atto da parte del Consiglio dell'Ente.
4. I comitati nella prima seduta eleggono al loro interno un Coordinatore ed un Vice coordinatore. Vengono convocati dal Coordinatore almeno due volte l'anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
5. Il funzionamento dei Comitati è disciplinato da apposito regolamento predisposto ed approvato dai Comitati stessi.
6. I comitati formulano proposte operative all'Ente e sono consultati limitatamente alle materie di interesse del Sacro Monte di riferimento.
7. I comitati provvedono ad inoltrare all'Ente, con cadenza annuale, una relazione da sottoporre al Consiglio con le attività svolte e le priorità di interventi per il Sacro Monte di riferimento.
8. Ai componenti dei comitati non spetta alcuna indennità o rimborso.

Art. 17

Partecipazione e consultazione

1. L'Ente promuove le più ampie forme di partecipazione e consultazione di cittadini, forze sociali, organizzazioni di categoria, enti pubblici e privati e associazioni per la valorizzazione e la tutela del proprio territorio.
2. L'Ente può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti interessati (popolazioni locali, categorie di operatori socio-economici e culturali) su specifici problemi.
3. Sono individuate come possibili forme di partecipazione popolare quelle previste dal vigente Statuto della Regione Piemonte.

4. Al fine di agevolare l'esercizio delle forme di partecipazione di cui al presente articolo il Consiglio dell'Ente regola le forme organizzative per le relazioni con il pubblico, nonché i tempi e le relative procedure per garantire il funzionamento degli istituti della partecipazione.

Art. 18

Pubblicità degli atti

1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti l'Ente istituisce sul proprio sito informatico l'Albo pretorio telematico destinato alla pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti da leggi, da regolamenti e dal presente Statuto.
2. I decreti presidenziali, le deliberazioni consiliari e le determinazioni dirigenziali sono pubblicate all'Albo pretorio telematico dell'Ente entro 10 giorni dalla loro adozione e per 15 giorni consecutivi.
3. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura degli atti e degli avvisi di cui al comma 1.
4. Il Direttore provvede affinché gli atti siano pubblicati e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
5. Tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di legge.
6. L'elenco delle deliberazioni e dei decreti assunti dagli organi dell'Ente è trasmesso, per via telematica, entro dieci giorni dall'adozione, ai Comuni, alle Province, alle Comunità Montane ed alle Comunità collinari nel cui territorio è compresa l'area protetta.
7. L'Ente adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possano raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.

TITOLO V

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 19

Revisione dello Statuto

1. La revisione totale o parziale del presente Statuto è deliberata secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 2.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.